COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)
Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/10/2026	**Verbale numero** 41

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 17:30, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Qualifica	Nome	P	A
Sindaco	AMATUCCI ANNUNZIO	P	
Consigliere	LUCIDI ALESSANDRA	P	
Consigliere	MECO GIUSEPPE	P	
Consigliere	DE SANTIS MANOLA	P	
Consigliere	DI SABATINO GARBATI MIRKO	P	
Consigliere	TALVACCHIA SIRIO	P	
Consigliere	DI PIETRO LUCREZIA	P	
Consigliere	D'ANTONIO GIANLUCA	P	
Consigliere	RONCACE' SARA		A
Consigliere	SCARPANTONII SILVIA		A
Consiglio	CATENA FABIOLA	P	
Consigliere	MEDORI LUIGINO	P	
Consigliere	GIOVANNINI SIMONA	P	

Totale presenti n.121 e assenti n.2

Il Presidente Amatucci Annunzio nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Carla Di Giamberardino**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile	**S**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si dà atto che risulta presente in sala la consigliera comunale Roncacè, per cui il numero dei presenti è pari a 12.

Il Sindaco-Presidente introduce il punto all'ordine del giorno ed a seguire invita l'Assessore D'Antonio, con delega delle funzioni in materia di "Rapporti con le associazioni, Protezione Civile, Attività produttive, Commercio, Società partecipate, Lavoro, Ambiente e Politiche energetiche", ad illustrare la proposta di deliberazione consiliare
Interviene l'Assessore D'Antonio, illustrando dettagliatamente la proposta di deliberazione in argomento.
Terminata la relazione il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.
Nessuno interviene.
Il Sindaco-Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.
Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. L.vo n.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) ed in particolare l'art.20 il quale recita:
"*1. ….. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";
ATTESO che:
- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D. L.vo n.175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n.77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art.4 del D. L.vo n.175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- l'art.4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (vincolo di scopo). L'art.4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività) e che a tal fine (sempre Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n.160 del 17 aprile 2019) "*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*";
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2025;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.35 del 26/11/2025 con la quale è stata approvata la ricognizione delle società partecipate al 31/12/2024;
CONSIDERATO che il citato art.20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
CONSIDERATO altresì che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art.17 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.114/2014, e resi disponibili alla struttura di cui all'art.15 del citato decreto, ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, dello stesso decreto;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del Testo Unico;
- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- tra quelle previste dall'art.20, comma 2, T.U.S.P.:
 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie,
 b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti,
 c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
 d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro,
 e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D. L.vo n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo,
 f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 T.U.S.P.;
CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 D. L.vo n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D. L.vo n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 T.U.S.P.;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa e nello specifico ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del T.U.S.P. il servizio farmaceutico, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato sono da considerarsi tra i servizi di interesse generale indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;
DATO ATTO che:
- la Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2025 chiuso con un utile di euro 49.083,00,
- la Poliservice S.p.A ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2025 chiuso con un utile di euro 367.554,00,
- la Ruzzo Reti S.p.A ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2025 chiuso con un utile di euro 855.126,00;

VISTA la deliberazione C.C. n.15 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anni 2022-2025 redatto secondo il metodo tariffario rifiuti dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA);
CONSIDERATO che nell'allegato "Relazione di accompagnamento" alla suddetta deliberazione, al punto 2.1, rubricato "Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti", è così stabilito:
"La POLISERVICE SPA è il soggetto gestore dell'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata e, quindi, dei Comuni (che hanno conferito la delega di funzione gestione rifiuti all'Unione) ad esso aderenti, denominati Unità Locali:
…omissis…
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
…omissis…"
ed inoltre "L'affidamento del servizio di gestione rifiuti integrato è avvenuto da parte dell'Unione di Comuni "Città-Territorio Val Vibrata" ai sensi dell'ex art.113, co. 5 lett. b) D. L.vo n.267/2000 con la formula della società mista pubblico-privata (costituita con gara) con il Contratto di servizio quadro Rep. 2 del 15/09/2005 e relativi *addendum* contrattuali. L'affidamento del servizio ha una durata di anni 25 con scadenza il 14/09/2030 …omissis… POLISERVICE svolge contestualmente il Servizio di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi. In tutte le Unità locali Comuni è applicata la TARI e, per alcune Unità locali Comuni, Poliservice S.p.A. gestisce anche il servizio TARI (gestione sportello rapporti con l'utenza incluse le attività di calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione e invio, mentre la riscossione e l'attività di accertamento coattiva è gestita in proprio dalla singola Unità locale Comune). Le Unità locali Comuni sono:
…omissis…
Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
…omissis…";
CONSIDERATO inoltre che i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) costituiti in attuazione dell'art.34 del Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, dell'art.42 del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art.61 del Regolamento (CE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/2014, non rientrano nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, comma 724, della L. n.145/2018 (Legge di bilancio 2019);
CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, ed alla struttura di cui all'art.15, T.U.S.P.;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che la necessità del parere dell'Organo di Revisione sui piani di razionalizzazione è stata negata dall'ANCREL e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di evitare ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONSIDERATO altresì che, di contrario parere, l'ANCI (Linee guida del giugno 2017) ha invece concluso per la necessità del predetto parere;
VISTO che la Corte dei Conti - da ultima Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, n.136/2024/VSGO - ha più volte sottolineato l'opportunità di valutare l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione con riferimento agli atti dei Comuni di razionalizzazione delle società in cui detengono partecipazioni adottati;
ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n.3), del D. L.vo n.267/2000 T.U.E.L. reso con verbale n.16/2026 acquisito al prot. di questo Comune al n.13516 in data 05/10//2026;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. L.vo n.267/2000;
VISTO il D. L.vo n.267/2000;
VISTO il D. L.vo n.118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
CON voti favorevoli n.12, voti contrari n.// ed astenuti n. //, su n.12 Consiglieri presenti e votanti - espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3, comma 1, L. n.241/1990;
2) di approvare la ricognizione al 31/12/2025 delle società in cui il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20, D. L.vo 19 agosto 2016 n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) ed analiticamente dettagliate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che il G.A.L. Terreverdi Teramane non rientra nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, comma 724, della L. n.145/2018 (Legge di bilancio 2019), come peraltro confermato dalla deliberazione Corte dei Conti Abruzzo n.314/2023/PRSE, pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Controlli e rilievi - Corte dei Conti;
4) di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
5) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dettagliatamente elencate nell'Allegato A);
7) di pubblicare il presente atto sul proprio sito istituzionale;
8) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, ai sensi dell'art.20, comma 3, del citato D. L.vo 19 agosto 2016 n.175, con le modalità ivi previste.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con voti favorevoli n.12, voti contrari n.// ed astenuti n. //, su n.12 Consiglieri presenti e votanti - espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. L.vo n.267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco	Segretario Comunale
Amatucci Annunzio	**Dott.ssa Carla Di Giamberardino**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CARLA DI GIAMBERARDINO, ANNUNZIO AMATUCCI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)
Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

Area Economico Amministrativa
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 01/10/2026

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

01/10/2026

Il Responsabile
ANDREA LUZI
(parere sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA LUZI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)
Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

Area Economico Amministrativa
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 01/10/2026

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

01/10/2026

Il Dirigente
ANDREA LUZI
(parere sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA LUZI e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 27/10/2026

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D. L.VO 19 AGOSTO 2016 N.175 - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 30/10/2026 al 14/11/2026

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000..

Data, _____

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da DONATELLA RIBAUDO e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Allegato A)

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Provincia di Teramo

Ricognizione periodica

delle partecipazioni pubbliche

(art.20, comma 1 e segg. D. L.vo n.175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. CONCLUSIONI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n.190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D. L.vo n.175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015 n.124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt.1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt.3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt.5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt.7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt.6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art.11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt.13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art.16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt.19 e 25);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art.21);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. L.vo n.33/2013 (art.22);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art.24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art.27 e 28).

In base all'art.24, comma 1, del D. L.vo 19 agosto 2016 n.175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art.20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014 n.90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. L.vo 30 marzo 2001 n.165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art.2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

un'Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art.4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art.20, comma 2, T.U.S.P.

Dall'ultima ricognizione effettuata con deliberazione consiliare n.35 del 26/11/2025 ne è scaturito il seguente piano di mantenimento senza razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	**Tipo di partecipazione (*diretta/indiretta*)**	**Attività svolta**	**% Quota di partecipazione**	**Motivazioni della scelta**
FARMACIA COMUNALE SANT'EGIDIO SPA	Diretta	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati e conseguenti operazioni rientranti nel servizio farmaceutico e nei servizi complementari	47,00	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Art. 4 comma 1 e 2 del T.U.S.P.
POLISERVICE SPA	Diretta ed indiretta per il tramite dell'Unione dei Comuni Città-Territorio della Val Vibrata	Servizi di igiene urbana - Servizio pubblico locale a rete (art.2 comma 1 lett. d) D. L.vo n.201/2022)	0,22 diretta 10,19 indiretta (tramite Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata)	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Art. 4 comma 1 e 2 del T.U.S.P. Concessionario del ciclo integrato dei rifiuti per i Comuni dell'Unione Città-Territorio Val Vibrata
RUZZO RETI SPA	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	2,27	Gestione di servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Art. 4 comma 1 e 2 del T.U.S.P.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si dà atto che:

1) il **G.A.L. Terreverdi Teramane** non rientra nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.1 comma 724 della L. n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) come peraltro confermato dalla deliberazione Corte dei Conti Abruzzo n.314/2023/PRSE pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Controlli e Rilievi - Corte dei Conti;
2) l'**Ente d'Ambito Territoriale Teramano n.5** è stato sciolto nel 2020 ed è confluito nell'ERSI Abruzzo costituito con Legge Regionale n.9 del 12/04/2011. L'ERSI Abruzzo non rientra nella razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche come previsto dall'art.11 ter, comma 2 del D. L.vo n.118/2011 in quanto ente al servizio della Regione Abruzzo: non sussistono pertanto i requisiti di strumentalità per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art.20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'Organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'art.1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art.31 del T.U.E.L. e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art.20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le Amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. CONCLUSIONI

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 28/09/2017 questo Comune non era tenuto ad alcuna procedura di razionalizzazione stante la mancanza di partecipazioni da alienare.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 27/12/2018 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2017.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 30/12/2019 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2018.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2020 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2019.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28/12/2021 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2020.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 23/12/2022 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2021.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28/12/2023 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2022.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 29/11/2024 è stata confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2023.
In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 26/11/2025 è stata altresì confermata la mancanza di partecipazioni da alienare alla data del 31/12/2024.

L'attuale ricognizione effettuata ***non prevede*** alcun piano di razionalizzazione poiché le ***citate partecipazioni societarie rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 6, T.U.P.S***.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 16/2026

Oggetto: Parere sulla ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 per l'anno 2026 .

Il sottoscritto dott. Ezio Longhi, Revisore unico dell'ente, nominato per il triennio 2024 – 2027 con delibera di C. C. n. 39 del 6 settembre 2024 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, previste dall'art. 239 D. Lgs. 267/2000;
esaminati i documenti pervenuti in allegato alla proposta di deliberazione C. C. n. 45 del 1/10/2026;
tenuto conto che il revisore è parte attiva e proattiva del procedimento di analisi e controllo conclusivamente affidato alla Corte dei conti;
evidenziato che "ai sensi dell'art 30 D. Lgs. 201/2022, il comma 2 specifica che per i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti..."La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del TUSP. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del TUSP.", e che tale relazione-appendice, e la relativa delibera di approvazione non necessitano di parere;
dati per richiamati tutti agli altri atti e verbali trasmessi nel corso del proprio incarico professionale, in merito alla proposta di delibera n. 45 del 1° ottobre 2026, evidenzia quanto segue.

Le pubbliche amministrazioni debbono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. Per gli enti locali, l'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel assegna la competenza in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni all'organo consiliare. Il termine per provvedere è fissato nel 31 dicembre.
La prassi operativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti evidenzia come i piani di riordino adottati dall'ente locale siano ormai momento centrale per valutare non solo l'avvenuta adozione di misure di razionalizzazione nei casi previsti dalla legge, ma anche il complessivo grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp (Corte conti, Sezione controllo Lombardia, n. 199/2018 e nn. 306, 307, 308/2019).
Questa progressiva mutazione del significato e del valore del piano di riordino delle partecipate è ben espressa nelle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni approvate con deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018, laddove si precisa che «l'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione – che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime – dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)».
Il parere dell'organo di revisione diviene momento di verifica del grado di adeguamento dell'ente e dei suoi organismi partecipati alle nuove regole del Tusp e, in particolare, sull'adeguatezza dell'organizzazione dei controlli posti in essere dall'ente sui propri organismi partecipati per testarne l'efficienza e l'efficacia.
In merito si precisa che l'articolo 147-quater del D. Lgs 267/2000 prevede che: «1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.». Attraverso tale forma di controllo l'amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi partecipati, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati «anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente».
Deve quindi essere considerata strategica l'adozione, da parte dell'ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare:
1) i rapporti finanziari reciproci tra ente e società;
2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
3) i contratti di servizio;
4) la qualità dei servizi;
5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (in questo senso Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia delibera n. 8/2021).
Il revisore, parte attiva e proattiva del procedimento di analisi e controllo promanato dalla Corte dei conti, deve segnalare l'assenza di un idoneo sistema informativo.

Le società a controllo pubblico sono obbligate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d'esercizio.
La mancata presentazione della relazione sulla governance costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell'organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e rilevabile anche dall'ente socio nell'ambito delle verifiche ad esso spettanti (Corte dei Conti, sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 6/20191, nell'ambito del controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale del Comune di Rimini).
La situazione diffusa nella realtà del nostro Paese, di società affidatarie, congiuntamente da parte di più enti, di servizi secondo il modello in house, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 16 dello stesso Dlgs 175/2016 è caratterizzata da partecipazioni pulviscolari in capo a numerosi enti affidanti: si riscontra un'assenza di controllo di tipo civilistico. **La disciplina degli affidamenti in house ha come suo elemento essenziale e fondante l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti affidanti nei confronti della società affidataria: in altri termini ogni ente affidante deve esercitare nei confronti della società affidataria un controllo analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi. Tale controllo, come precisato anche puntualmente dall'articolo 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 e dallo stesso articolo 16 del Dlgs 175/2016, può, e deve, essere esercitato anche in maniera congiunta, laddove l'affidamento *in house* avvenga ad opera di più enti affidanti (controllo analogo congiunto).**
L'azione di influenza collettiva sulle decisioni societarie, tipica del controllo analogo congiunto, non può non **riguarda**re **anche** la previsione di cui all'articolo 19, comma 5, del Dlgs 175/2016 in materia di **spese di funzionamento, comprese quelle di personale**, che, per loro natura, derivano da tipici e significativi atti di gestione societaria.
Gli obiettivi – da concertare congiuntamente – a regime dovrebbero essere recepiti nell'ambito del Documento unico di programmazione di ciascun ente.
La Relazione tecnica accompagnatoria rimessa dal dott. Luzi conferma che la Poliservice, svolge prestazioni nei confronti del Comune di Sant'Egidio sia direttamente che tramite convenzione con l'Unione di Comuni – Città Territorio Val Vibrata. La società di servizi risulta partecipata sia direttamente che indirettamente, per il tramite dell'Unione.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Si ritiene, quindi, che per tale motivo, la partecipazione diretta detenuta, peraltro pari allo 0,22% del capitale, possa avere ragione logica, tecnica ed amministrativa per essere conservata.
Peraltro, i rapporti contrattuali, amministrativi e contabili fra il Comune e l'Unione di comuni devono essere costantemente esaminati e verificati: la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte nelle ultime richieste di istruttoria sul controllo di regolarità contabile e finanziaria sui rendiconti degli enti locali (articolo 1, comma 166 della legge 266/2005 e articolo 148-bis del Tuel) e nelle ultime relative pronunce (si cita fra le altre la deliberazione n. 173/2021/PRSE, adunanza del 21 settembre 2021), in riferimento ai rendiconti passati se l'ente abbia provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con la rispettiva Unione di comuni.
Ribadendo che la componente politica e tecnica dell'ente locale è chiamata a far valere le proprie ragioni in sede di assemblea delle partecipate pretendendo la trasmissione dei dati richiesti, e, in seconda battuta, l'organo di controllo che, oltre a vigilare, deve esprimersi attraverso la propria relazione sul bilancio consolidato, il parere sulle modalità di gestione dei servizi e il parere sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie laddove si modifichino le modalità di gestione dei servizi.
Si ricorda l'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs 118/2011 di predisporre la riconciliazione congiunta delle partite debitorie e creditorie. **La normativa prevede che la mancata riconciliazione di una o di tutte le partecipazioni detenute debba essere adeguatamente motivata, e comunque intervenire entro l'esercizio successivo, fatto questo non avvenuto.**

Si ricorda altresì che **le società a controllo pubblico sono obbligate ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d. lgs. n.175/2016 (TUSP) a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d'esercizio. La mancata presentazione della relazione sulla gestione costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell'organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e rilevabile anche dall'ente socio nell'ambito delle verifiche ad esso spettanti.** L'art. 14, co. 2, TUSP, dispone che, qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Mancando altresì tra gli atti disponibili i verbali di approvazione dei progetti di bilancio sottoposti ai soci, non è possibile verificare se:
a) le eccezioni di cui sopra siano state sollevate eventualmente in sede assembleare;
b) siano stati preventivamente sottoposti, con le tempistiche e le modalità previste, agli uffici finanziari i progetti di bilancio da approvare per le opportune valutazioni tecniche e contabili, e che, conseguentemente, gli uffici abbiano formalizzato le indicazione sul voto da esprimere in assemblea ai rappresentanti delegati a partecipare;
c) la destinazione dell'utile e/o la copertura di perdite sia conforme a quanto proposto dagli organi amministrativi, e gli atti gestori risultino conformi alla legge, allo statuto e alle deliberazioni della Corte dei conti indirizzati alle società pubbliche.

In tal senso, si segnala nuovamente la Del. n. 194/2023/VSGCorte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo relativo alla società partecipata Ruzzo reti s.p.a che, censurando la scelta di istituire/mantenere un Consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore pubblico, ha richiamato i Comuni partecipanti:
"...

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della Ruzzo reti s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016;
- al rispetto del disposto di cui all'art. 11, comma 4 ultima parte, d. lgs. n. 175 del 2016 e degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo;".

Nel Questionario trasmesso alla Corte dei conti sul Rendiconto 2024 l'attuale Organo di revisione ha cosi argomentato in merito alle specifiche richieste sulle società partecipate:

2.L'ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000?	No
2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:	
LA STRUTTURA DELL'ENTE E' STATA SOLLECITATA DAL REVISORE A MONITORARE CON ATTENZIONE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO SOCIETARIO E DI RIPORTARE IN ASSEMBLEA LE CRITICITA RILEVATE IN ATTI.	
12.L'ente ha verificato se le proprie società a controllo pubblico abbiano predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, co. 2, Tusp?	No
18.L'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate?	Si
18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:	
18.2 In caso di risposta positiva, l'informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG ?	No
19.Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati?	Si
19.1. Nel caso si siano rilevate mancate conciliazioni l'ente ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie?	Si
20. Nel corso del 2024, sono stati addebitati all'ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da società dallo stesso partecipate?	Non ricorre la fattispecie
20.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo cumulato e il numero delle società:	

NOTE
Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.
LE CRITICITA RISCONTRATE CON LE PARTECIPATE SONO ESPLICITATE NELLA RELAZIONE AL RENDICONTO. LA MANCATA RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE VIENE COSTANTEMENTE MONITORATA DAL DIRIGENTE DI RAGIONERIA E DALL'ORGANO DI REVISIONE. DA ULTIMO, LA PARTECIPATA RUZZO RETI SPA HA FORMALIZZATO LA PROPRIA SCELTA DI NON REDIGERE LA SPECIFICA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO A SEGUITO DI ESPRESSA ECCEZIONE SOLLEVATA ALL'ENTE DA PARTE DELLO SCRIVENTE CON NOTA INVIATA ALL'ENTE E DA QUESTO INOLTRATA AL REVISORE IL 7.10.2025 E ALLEGATA AL QUESTIONARIO RELATIVO AL PREVISIONALE 2025 2027 GIA' TRASMESSO IN DATA 10.10.2025.

La situazione diffusa nella realtà del nostro Paese, di società affidatarie, congiuntamente da parte di più enti, di servizi secondo il modello *in house*, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 16 dello stesso Dlgs 175/2016 **è caratterizzata da partecipazioni pulviscolari in capo a numerosi enti affidanti: si riscontra un'assenza di controllo di tipo civilistico**.
L'organo di revisione deve farsi carico di verificare *ex post*, dopo i controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. Tuel, se le società partecipate abbiano assolto a tali adempimenti, anche consultando il sito istituzionale nell'area dedicata alla "Società trasparente".

L'Organo di revisione ha verificato che, anche quest'anno, non è stata effettuata la integrale conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e tutti gli organismi partecipati secondo le modalità specifiche di legge.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Infatti, la sintetica nota a pag. 86 della Relazione sulla gestione al Rendiconto 2025 non è esaustiva rispetto alle attività di attento e puntuale monitoraggio effettuato dagli uffici di ragioneria, che ha messo sempre a conoscenze dei riscontri effettuati l'organo di revisione.

Nel verbale n. 8/2026, nella completa condivisione con il Dirigente di ragioneria, si richiedeva di dare mandato alle figure apicali dell'ente, segnalando al Segretario generale per quanto di competenza ai sensi dei controlli interni ex artt. 147 e ss. del Tuel:

1. rilevato il perdurare della prassi di procedere alle attività di accertamento dei tributi e, a cascata, di riscossione sempre in limine allo scadere del potere accertativo, è una consuetudine amministrativa che non conduce mai a risultati accettabili, e rischia di inceppare qualsiasi sana gestione di bilancio: di diffidare formalmente i soggetti incaricati a modificare le proprie procedure, ivi compresa la segnalazione di gravi irregolarità gestionali legate ai mancati/ritardati introiti di spettanza di codesto ente;
2. di retrocedere tempestivamente, previa richiesta e/o messa in mora, in qualunque forma prevista dall'ordinamento, le somme di legittima spettanza dell'ente detenute sine titulo da qualsivoglia soggetto, pubblico e/o privato;
3. di segnalare, in sede di approvazione di bilancio della partecipata Poliservice ai suoi organi di governance e di controllo, l'impossibilità di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, denunciando lo stesso quale falso/non corretto/non certificabile per quanto attiene i rapporti debiti/crediti (ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118), come rilevabile dalla NOTA INFORMATIVA CONTENENTE LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE ED I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE pervenuta all'organo di revisione a mezzo PEC del 10 aprile u.s.;
4. parimenti, in sede di approvazione di bilancio della partecipata Ruzzo Reti ai suoi organi di governance e di controllo, l'impossibilità di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, denunciando lo stesso quale falso/non corretto/non certificabile per quanto attiene i rapporti debiti/crediti (ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118). Con nota prot. n.4.526 del 31/03/2026 è stato comunicato dall'ente alla Ruzzo Reti spa che "alla data del 31/12/2025 le fatture, ritenute insolute dalla stessa Ruzzo Reti spa come si evince dalla citata loro nota, erano state invece tutte già pagate. A dimostrazione di ciò sono stati inviati, in copia, tutti i singoli mandati di pagamento".

Le note pervenute successivamente dalla partecipate non hanno minimamente risolto le problematiche evidenziate: il Dirigente di ragioneria, a tutela dell'ente e della sua correttezza, ha formulato puntuali rilievi in merito alle due partecipate per le quali non è possibile al momento effettuare la riconciliazione, che doveva essere in ogni caso terminata entro il 31 dicembre dell'anno passato.

Dal confronto costante con il Dirigente di ragioneria, è emerso che somme di rilevante importo permangono ancora *sine titulo* nella disponibilità di taluno organismo partecipato, ovvero la Poliservice spa.

Poiché la corretta gestione della propria tesoreria interna impone oltre che di effettuare i pagamenti entro i termini di legge anche di porre in essere ogni atto utile e necessario per la riscossione dei crediti di competenza, a qualsiasi titolo maturati ed esistenti, era stata formalizzata sin dallo scorso anno dal dott. Luzi (Protocollo N. 0014242/2025 del 05/11/2025) una prima richiesta di pagamento, senza la esplicita richiesta di interessi moratori previsti dalla legge (e forieri di responsabilità erariale per il debitore inadempiente).

Preso atto di pagamenti parziali effettuati nel frattempo dalla Poliservice, anche quest'anno, in data 30 settembre 2026, come sempre di concerto con l'Organo di revisione, il Dirigente ha inviato con Prot. N.0013265/2026 – una ulteriore formale richiesta di pagamento avente per

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

oggetto: SOLLECITO DI PAGAMENTO SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI (ART.11 COMMA 6 LETT. J) D. L.VO 23/06/2011 N.118) alla Poliservice Spa, sia relativamente agli importi dovuti per le spettanze dell'ente che per gli utili da distribuire, già deliberati, relativi agli anni dal 2018 al 2025 compresi, deliberati e indebitamente trattenuti dalla partecipata, comprensivi degli interessi moratori.

Decorso inutilmente il termine concesso, in caso di inadempienza, di invita nuovamente il Segretario generale, di concerto con il Dirigente di ragioneria, a formalizzare nelle modalità ritenute più opportune le attività di recupero, con contestuale ulteriore segnalazione all'organo di consiliare dell'ente nella sua interezza a tutelare nelle sedi opportune, soprattutto in fase di deliberazioni assembleari delle società interessate, gli interessi dei propri cittadini.

Ritenendo di aver compiutamente assolto il compito di analisi e segnalazione delle criticità rilevabili in merito all'esercizio dei poteri/doveri societari per quanto di stretta competenza e responsabilità consiliare, come previsto dalla legge, sulla proposta di delibera come sottoposta, avente per oggetto la ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, si rimette complessivamente motivato **PARERE FAVOREVOLE**.

Fresagrandinaria (CH), 5 ottobre 2026

Dottore commercialista
Ragioniere commercialista
Revisore legale
Dottore in giurisprudenza

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 03/11/2026 da Andrea Luzi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.